



AVVOCATI PER L'IMPRESA

COSA, CHI, QUANDO, COME

I nuovi obblighi del Regolamento EUDR


Avv. Gaia Bonini | 9 aprile 2025

Considerando

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

(2) *La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante ... La deforestazione e il degrado forestale, a loro volta, concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita della biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca ... Le foreste sono fortemente colpite anche dai cambiamenti climatici e nei prossimi decenni sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l'adattabilità e la resilienza.*

(33) *I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione ... I dati disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore, ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione, l'efficacia delle misure politiche è compromessa.*



I NUOVI OBBLIGHI

09.06.2023



Pubblicazione

Entrata in vigore



29.06.2023

30.12.2025



Applicazione grandi e medie imprese

Applicazione piccole e micro imprese



30.06.2026

Art. 3

DIVIETO

cosa?

Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

quando?

a) sono a deforestazione zero;

b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

come?

Art. 2

DEFINIZIONI

n. 3) «deforestazione»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta.

n. 13) «a deforestazione zero»:

- a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;
- b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.

Art. 2

DEFINIZIONI

n. 40) «*legislazione pertinente del paese di produzione*»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

a) *diritti d'uso del suolo;*

b) *tutela dell'ambiente;*

c) *norme relative alle foreste;*

d) *diritti di terzi;*

e) *diritti dei lavoratori;*

f) *diritti umani ai sensi del diritto internazionale;*

g) *principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;*


h) *disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.*

COSA?

Art. 1

MATERIE PRIME e PRODOTTI INTERESSATI

*Il presente Regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di **prodotti interessati**, elencati nell'allegati I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando **materie prime interessate**, vale a dire **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno ...***



commodities

Allegato I

*nomenclatura combinata ai sensi dell'Allegato I
del Regolamento (CEE) n. 2658/1987*

Cacao

1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 Burro, grasso e olio di cacao

1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

ESCLUSIONI

- Prodotti non inclusi nell'Allegato I che contengono materie prime interessate (es. sapone contenente olio di palma);
- Prodotti non inclusi nell'Allegato I che contengono componenti o elementi derivanti da materie prime interessate (es. automobili con ruote in gomma sintetica);
- Prodotti inclusi nell'Allegato I che non contengono materie prime interessate.

(29) What about listed products that do not contain listed commodities?

	... made of a commodity listed in Annex I	... <u>not</u> made of a commodity in Annex I
Relevant product listed in Annex I...	Subject to the EUDR	<u>Not</u> subject to EUDR
Other product <u>not</u> listed in Annex I...	<u>Not</u> subject to EUDR	<u>Not</u> subject to EUDR

*European Commission – FAQ
Implementation of the EU Deforestation Regulation

CHI?

TITOLARITÀ OBBLIGHI

*Da quali fattori
dipende?*

1

Qualifica dell'attore

2

Dimensioni dell'attore

3

Posizione dell'attore nella *supply chain*

qualifica dell'attore

Art. 2, nn. 15 e 17

OPERATORE

La persona fisica o giuridica che *nel corso di un'attività commerciale* **immette** i prodotti interessati **sul mercato** o li **esporta**.

= mette a disposizione per la prima volta sul mercato

COMMERCIANTE

La persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel *corso di un'attività commerciale*

mette a disposizione i prodotti interessati **sul mercato**.

= fornisce sul mercato per la distribuzione, il consumo o l'uso, a titolo oneroso o gratuito

dimensioni dell'attore

Art. 3 Direttiva 2013/34/UE

PMI

Sono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: **a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.**

Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: **a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.**

Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: **a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.**

*posizione dell'attore
nella supply chain*

A MONTE

L'operatore PMI o non PMI che immette sul mercato per la prima volta materie prime interessate o prodotti interessati.

A VALLE

L'operatore PMI o non PMI o il commerciante PMI o non PMI che mette a disposizione sul mercato e/o esporta materie prime interessate o prodotti interessati.

QUINDI?

Art. 4

OPERATORE NON PMI A MONTE

- **Obbligo di esercitare la dovuta diligenza** prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati;
- **Obbligo di redigere e caricare** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza** e di **aggiornarla** quando ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti;
- **Obbligo di conservare copia** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Responsabilità della conformità** del prodotto interessato;
- **Obbligo di comunicare** agli operatori e ai commercianti a valle della catena le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza, compreso il numero di riferimento della relativa dichiarazione.

Art. 4, par. 9 e 10

OPERATORE NON PMI A VALLE

- **Facoltà di fare riferimento** alla dichiarazione di dovuta diligenza già presentata dagli operatori a monte, con l'**obbligo di accertare** aver che tale dovuta diligenza è stata esercitata conformemente al Regolamento;
- **Obbligo di caricare** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza**, **includendo i numeri di riferimento** delle dichiarazioni **presentate a monte**, e di **aggiornarla** quando ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti;
- **Obbligo di conservare copia** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Responsabilità della conformità** del prodotto interessato;
- **Obbligo di comunicare** agli operatori e ai commercianti a valle della catena le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza, compreso il numero di riferimento della relativa dichiarazione.

Art. 4

OPERATORE PMI A MONTE

- **Obbligo di esercitare la dovuta diligenza** prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati;
- **Obbligo di redigere e caricare** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza** e di **aggiornarla** quando ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti;
- **Obbligo di conservare copia** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Responsabilità della conformità** del prodotto interessato;
- **Obbligo di comunicare** agli operatori e ai commercianti a valle della catena le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza, compreso il numero di riferimento della relativa dichiarazione.

Art. 4, par. 8

OPERATORE PMI A VALLE

- **Esenzione dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza a monte;
- **Esenzione dall'obbligo di redigere e caricare** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza**, a condizione che la relativa dichiarazione sia **già stata presentata a monte**;
- **Obbligo di presentare su richiesta delle Autorità il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza a monte**;
- **Obbligo di comunicare** agli operatori e ai commercianti a valle della catena le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza, compreso il numero di riferimento della relativa dichiarazione.

Art. 5, par. 1

COMMERCIANTE NON PMI

- **Facoltà di fare riferimento** alla dichiarazione di dovuta diligenza già presentata dagli operatori a monte, con l'**obbligo di accertare** aver che tale dovuta diligenza è stata esercitata conformemente al Regolamento;
- **Obbligo di caricare** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza**, **includendo i numeri di riferimento** delle dichiarazioni **presentate a monte**, e di **aggiornarla** quando ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti;
- **Obbligo di conservare copia** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Responsabilità della conformità** del prodotto interessato;
- **Obbligo di comunicare** agli operatori e ai commercianti a valle della catena le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza, compreso il numero di riferimento della relativa dichiarazione.

Art. 5, par. 2 e 3

COMMERCIANTE PMI

- **Esenzione dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza** per i prodotti interessati;
- **Esenzione dall'obbligo di redigere e caricare** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza**;
- **Obbligo di essere in possesso delle informazioni** di cui all'art. 5, par. 3 (nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale, di posta elettronica e indirizzo web degli operatori/commercianti che gli hanno fornito i prodotti e degli operatori/commercianti a cui ha fornito i prodotti);
- **Obbligo di conservare il numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza** redatte e caricate sul sistema informatico dagli operatori/commercianti che gli hanno fornito i prodotti;
- **Esenzione dall'obbligo di comunicare** agli operatori e ai commercianti a valle della catena le informazioni necessarie a dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza, compreso il numero di riferimento della relativa dichiarazione.

QUANDO?

Art. 3, n. 18

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO

La fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

PRESUPPOSTI

- i) Fornitura sul mercato UE per la distribuzione, il consumo o l'uso;
- ii) nel corso dell'attività commerciale.

Art. 3, n. 16

IMMISSIONE SUL MERCATO

La prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione.

PRESUPPOSTI

- i) Messa a disposizione (= fornitura sul mercato UE) per la distribuzione, il consumo e l'uso;
- ii) per la prima volta;
- iii) nel corso dell'attività commerciale.

Art. 3, n. 37

ESPORTAZIONE

Il regime di cui all'articolo 269 del Regolamento (UE) n. 952/2013.



Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.

COME?

Art. 8

DOVUTA DILIGENZA

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

La dovuta diligenza comprende:

- a) la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9;*
- b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;*
- c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11.*

RISCHIO

L'operatore immette sul mercato o esporta le materie prime e i prodotti interessati solo se, sulla base delle informazioni raccolte e confluite nella dichiarazione di dovuta diligenza, vi è un **rischio nullo o trascurabile** che le materie prime o i prodotti interessati siano non conformi.

Il rischio si definisce trascurabile se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all'articolo 3 (art. 2, n. 26).

GRAZIE

Corso Re Umberto 44 - 10128 Torino
T 011.50.96.424 - F 011.56.82.354
E gaia.bonini@avvocatiperlimpresa.it
W avvocatiperlimpresa.it